



COMUNE DI PARELLA

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO COMUNALE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA.

I N D I C E

SEZIONE I

Norme generali

- Art. 1 - Modalità esecutive**
- Art. 2 - Amministrazione diretta**
- Art. 3 - Cottimo fiduciario**

SEZIONE II

Forniture e servizi in economia

- Art. 4 - Oggetto**
- Art. 5 - Limiti di importo**
- Art. 6 - Procedura**
- Art. 7 - Casi particolari**

SEZIONE III

Lavori in economia

- Art. 8 - Generalità**
- Art. 9 - Procedura**
- Art. 10 - Perizia suppletiva per maggiori spese**
- Art. 11 - Tenuta della contabilità e collaudo**

-

FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA

Sezione I (Norme generali)

Art. 1 (Modalità esecutive)

1. I lavori, le forniture ed i servizi possono essere eseguiti mediante:
 - a) amministrazione diretta;
 - b) cottimo fiduciario.
2. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro, fornitura o servizio considerato unitario, in più lavori, forniture o servizi.
3. Il responsabile del Servizio può individuare un responsabile di procedimento per ogni lavoro-fornitura o servizio da eseguirsi, al quale sono demandate tutte le fasi procedurali. Se non viene individuato il responsabile del procedimento è individuabile nello stesso Responsabile del Servizio.

Art. 2 (Amministrazione diretta)

1. Possono essere eseguiti in amministrazione diretta i lavori, le forniture ed i servizi con materiali, utensili, mezzi di proprietà o opportunamente noleggiati e con personale dell'Amministrazione.
2. I lavori, le forniture ed i servizi di cui sopra sono gestiti dal relativo responsabile del Procedimento.

Art. 3 (Cottimo fiduciario)

1. Sono eseguiti mediante il sistema del cottimo fiduciario i lavori, le forniture ed i servizi per i quali occorra ovvero sia opportuno l'affidamento a persone o imprese.
2. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo è svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di ordine morale, tecnico organizzativo e finanziario, procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento. L'indagine di mercato o interpellato preliminare può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione disponibilità e offerta in busta chiusa - oppure comunicata tramite fax. Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale di libera concorrenza.
3. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia, sotto la soglia dei 40.000,00 euro IVA esclusa, possono essere stipulati a mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto, 18 Novembre 1923 n. 2440, quarto capoverso.

4. Per questi stessi contratti si può prescindere dalla richiesta della cauzione provvisoria. Le ditte esecutrici sono tenute, limitatamente ai soli contratti di cottimo a presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo delle commesse, al netto degli oneri fiscali.

Sezione II

(Forniture e servizi in economia)

Art. 4

(Oggetto)

1. Le norme contenute nella presente sezione si armonizzano al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia emanato con il D.P.R. 20 agosto 2001 n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del Codice dei contratti pubblici.
2. Possono essere eseguite in economia anche mediante affidamento a persone o imprese esterne di fiducia le seguenti tipologie di forniture e servizi:
 - a) acquisto di generi di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili;
 - b) acquisto di pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
 - c) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori;
 - d) acquisto e manutenzione di effetti di vestiario per il personale dipendente comunque occorrenti per l'espletamento del servizio, lavaggio, acquisto e noleggio biancheria;
 - e) acquisto manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio e leasing di attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali;
 - f) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, mezzi di soccorso o altre attrezzature per il servizio della protezione civile;
 - g) acquisto di prodotti alimentari, dietetici ed altri generi assimilabili, servizi di fornitura pasti e analisi di laboratorio;
 - h) acquisto, manutenzione e noleggio attrezzature da cucina, articoli casalinghi e stoviglieria;
 - i) acquisto materiale igienico-sanitario, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere; prodotti farmaceutici;
 - j) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing e noleggio di mobili, arredi, attrezzature, strumenti scientifici, didattici e di sperimentazione, macchine d'ufficio, componenti hardware e software, antifurto;
 - k) locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e attrezzature in occasione di espletamento di corsi, concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;
 - l) organizzazione di mostre, conferenze, convegni e seminari ed altre manifestazioni culturali e scientifiche, nazionali ed internazionali, fitto locali occorrenti, stampa di inviti e degli atti, assicurazione di materiale scientifico e didattico, ecc;
 - m) acquisto di generi vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
 - n) spese di rappresentanza e di ospitalità;

- o) servizi finanziari;
- p) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione ove ritenuto necessario e altre inserzioni;
- q) servizi di trasporto in genere;
- r) servizi assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- s) servizi e prestazioni attinenti all'informatica;
- t) servizi di natura intellettuale in genere;
- u) servizi attinenti all'architettura e alla paesaggistica, servizi di progettazione;
- v) servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- w) servizi di collocamento e reperimento di personale;
- x) servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
- y) servizi di eliminazione di scarichi di fogna e registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili; rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- z) servizi informativi e di stampa;
- aa) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione, sbobinatura, traduzione, di dattilografia, di correzione bozze, esecuzione di disegni e fotografie, lavori di stampa, tipografia e litografia, nei casi in cui l'Amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale o qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
- bb) servizi di mensa e di ristorazione;
- cc) servizi per la custodia e la sicurezza;
- dd) servizi relativi all'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido;
- ee) servizi sociali e sanitari;
- ff) servizi culturali; servizi formativi per il personale comunale,
- gg) servizi ricreativi e sportivi compresi centro estivo, pre e post scuola, assistenza all'handicap;
- hh) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing e noleggio beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di immobili ed impianti comunali;
- ii) servizi di manutenzione e riparazione di impianti ed attrezzature comunali, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- jj) acquisto, manutenzione, riparazione e leasing e noleggio ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali.

Art. 5

(Limiti di importo)

1. Per ciascuna spesa il limite di somma deve essere inferiore alla soglia dei contratti pubblici di forniture e servizi di rilevanza comunitaria, stabilita periodicamente dalla normativa. I limiti sono al netto degli oneri fiscali (IVA) (oggi 211.000 euro)

Art. 6

(Procedura)

1. L'esecuzione delle spese deve essere preceduta dalla richiesta di almeno cinque preventivi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento.
2. E' consentita l'acquisizione di un solo preventivo nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando l'importo della spesa risulti inferiore a 40.000,00 Euro, IVA esclusa;
 - b) nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato.
1. In ogni caso deve essere valutata la congruità dei prezzi offerti con quelli di mercato. Di tale congruità va dato atto nella determinazione di aggiudicazione.
2. Oltre i 40.000 euro è preferibile l'acquisizione di almeno 8 preventivi.

Art. 7

(Casi particolari)

1. Il ricorso alle forniture di beni e servizi in economia, nei limiti di importo di cui all'art. 5, è consentito, inoltre nelle seguenti ipotesi:
 - a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Sezione III

(Lavori in economia)

Art. 8

(Generalità)

1. I lavori che, ai sensi della normativa vigente, per loro natura possono farsi in economia, sono i seguenti:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti pubblici;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000,00 Euro, IVA esclusa;

- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. Qualora si faccia ricorso al cottimo fiduciario, ai sensi della normativa vigente, l'importo dei lavori non può essere superiore a 200.000 Euro, IVA esclusa.
 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro, IVA esclusa.
 4. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un responsabile del procedimento.

Art. 9

(Procedura)

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui al precedente art. 8, l'affidamento mediante cottimo avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
 2. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola ditta quando l'importo della spesa risulti inferiore a 40.000 Euro, IVA esclusa.
1. L'atto di cottimo deve indicare:
 - l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - le condizioni di esecuzione;
 - il termine di ultimazione dei lavori;
 - le modalità di pagamento;
 - le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.
 1. In ogni caso deve essere valutata la congruità dei prezzi offerti con quelli di mercato. Di tale congruità va dato atto nella determinazione di aggiudicazione.
 2. Oltre i 100.000 euro è preferibile l'acquisizione di almeno 8 preventivi.

Articolo 10

(Perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa, e provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal T.U.E.L. n. 267/2000 dal Regolamento di contabilità e nel rispetto del D.lgs. 163/2006

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro. Qualora risultino eccedenze sulla predetta cifra, ne saranno solidamente responsabili il Direttore dei lavori, il Responsabile di Area ed eventualmente coloro che illegittimamente hanno ordinato le maggiori spese.

ART. 11

(Tenuta della contabilità e collaudo)

1. Per i lavori eseguiti, a norma del presente Regolamento, è prevista la tenuta della contabilità e il collaudo secondo le regole generali della Legge.